



SOMMARIO

Pag. 3	1) Le vittime del racket e dell'usura che possono presentare la domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui).
Pag. 4	2) Quando le vittime possono presentare la domanda.
Pag. 5	3) A chi le vittime devono presentare la domanda.
	4) Come le vittime devono presentare la domanda.
	5) Cosa le vittime possono chiedere.
Pag. 6	6) Cosa le vittime devono indicare nell'istanza.
Pag. 8	7) Cosa le vittime devono allegare all'istanza.
	8) Chi può sostenere le vittime nella presentazione della domanda.
Pag. 9	9) Quali sono i punti di contatto sul territorio per ottenere assistenza nella presentazione della domanda.
	10) Come ed entro quali termini le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo devono istruire la domanda per estorsione (legge n. 44/99).
Pag. 11	11) Come ed entro quali termini le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo devono istruire la domanda per usura (art. 14 della legge n. 108/96).
Pag. 12	12) Il dettagliato rapporto per estorsione con gli errori da evitare.
Pag. 15	13) Il dettagliato rapporto per usura con gli errori da evitare.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- Pag. 18 14) Il Nucleo di Valutazione.
- Pag. 19 15) Come evitare il ricorso alle integrazioni istruttorie.
16) L'approccio psicologico con gli istanti.
- Pag. 20 17) Il concetto di intimidazione ambientale.
- Pag. 24 18) La composizione e il ruolo del Comitato di Solidarietà e l'attività deliberativa.
- Pag. 25 19) L'attività della CONSAP nelle diverse fasi con l'indicazione casistica della documentazione da inviare e gli errori da evitare.
-
- Pag. 39 Documentazione allegata



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

1) LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE I BENEFICI DI LEGGE (ELARGIZIONI E MUTUI)

Estorsione

- 1) soggetti danneggiati da attività estorsiva esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ovvero, con il consenso dell'interessato, il Consiglio Nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni Nazionali di categoria rappresentate nel C.N.E.L., le Organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell'apposito Albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva;
- 2) appartenenti ad associazioni di solidarietà;
- 3) altri soggetti (terzi danneggiati);
- 4) superstiti.

Usura

L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Nota:

Rientrano, nella previsione normativa, secondo l'interpretazione del Comitato e l'evoluzione della Giurisprudenza, i casi, purchè documentati, dell'imprenditore fallito, a condizione che il Giudice Delegato al fallimento dichiari che nulla osti all'esercizio di una nuova attività economica; dell'imprenditore di fatto e del collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

2) QUANDO LE VITTIME POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Estorsione

Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per finalità estorsive (art. 7, comma 1, D.P.R. 455/99).

Per i danni conseguenti ad intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (art. 13, comma 4, legge n. 44/99).

Usura

Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell'inizio delle indagini (art. 7, comma 2, del D.P.R. 455/99).

Nota:

Si tratta di due ipotesi alternative, entrambe utili a rendere tempestiva la domanda: in altre parole, se risultano decorsi 120 o 180 giorni dalla denuncia – a seconda che si tratti di elargizione o di mutuo – la domanda dovrà ugualmente ritenersi tempestiva, qualora sia stata presentata entro 120 o 180 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive, per la domanda di elargizione, o dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini, per la domanda di mutuo. Fra i due termini, cioè, vale quello utile per la tempestività della domanda. Se la domanda risulta intempestiva in relazione alla data di presentazione della denuncia, dovrà aversi riguardo, per calcolare i termini, alla seconda ipotesi normativamente prevista.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

3) A CHI LE VITTIME DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA

Estorsione

Si presenta al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

Usura

Si presenta al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

4) COME LE VITTIME DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA

Estorsione

Mediante consegna manuale presso gli Uffici delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti o raccomandata a/r.

Usura

Mediante consegna manuale presso gli Uffici delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti o raccomandata a/r.

5) COSA LE VITTIME POSSONO CHIEDERE

Estorsione

L'esercente un'attività economica, vittima di estorsione o di intimidazione ambientale, può chiedere la concessione di un'elargizione (pari al danno subito a beni mobili o immobili, al mancato guadagno ovvero a lesioni personali), nonché una provvisoria nella misura massima del 70%.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

Usura

La vittima di usura, che esercita un'attività economica, può chiedere un mutuo senza interessi (pari al danno usurario subito per effetto degli interessi usurari, di altri vantaggi usurari e del mancato guadagno, nei casi previsti dall'art.14, comma 4, della legge n. 108/96) rimborsabile in dieci anni, nonché un'anticipazione nella misura del 50% (se il relativo procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e se il P.M. esprime parere favorevole).

6) COSA LE VITTIME DEVONO INDICARE NELL'ISTANZA

Estorsione

Nell'istanza va indicato (art. 9, D.P.R. 455/99):

- 1) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'art. 3 o dell'art. 6 della legge n. 44/99 ovvero di essere legittimato ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge;
- 2) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'istante ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per finalità estorsive;
- 3) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data;
- 4) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostantive, di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 44/99, di aver riferito all'Autorità Giudiziaria o di Polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza ovvero che ricorrono le condizioni, di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 44/99;
- 5) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive;

- 6) nei casi in cui, nella quantificazione del danno, siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, ai due anni precedenti le richieste estorsive;
- 7) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
- 8) l'indicazione della somma richiesta a titolo di provvisionale e la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 302/90, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

Usura

Nell'istanza va indicato (art. 10, D.P.R. 455/99):

- 1) la dichiarazione di essere parte offesa del reato di usura;
- 2) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini;
- 3) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostantive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 44/99 e di aver riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
- 4) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno, consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione, con l'indicazione della somma richiesta a mutuo;



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- 5) l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

7) COSA LE VITTIME DEVONO ALLEGARE ALL'ISTANZA

Estorsione

All'istanza va allegato:

- 1) copie di eventuali polizze assicurative;
- 2) in caso di danni per mancati guadagni copia della documentazione fiscale e di bilancio relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive;
- 3) la dichiarazione di consenso dell'istante in caso di domanda presentata dal Consiglio Nazionale del relativo ordine professionale, da una delle Associazioni Nazionali di categoria, rappresentate nel C.N.E.L., ovvero dalle Organizzazioni antiracket, iscritte presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Usura

All'istanza va allegato:

- 1) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
- 2) un piano di investimento e di restituzione della somma richiesta che risponda alla finalità di reinserimento della vittima nell'economia legale;
- 3) in caso di richiesta di anticipazione, ogni documento atto a comprovare i motivi di urgenza.

8) CHI PUO' SOSTENERE LE VITTIME NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Estorsione

Ai fini della presentazione dell'istanza la vittima può essere assistita dalle Associazioni antiracket.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

Usura

Ai fini della presentazione dell'istanza la vittima può essere assistita dalle Fondazioni e/o Associazioni antiusura.

9) QUALI SONO I PUNTI DI CONTATTO SUL TERRITORIO PER OTTENERE ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Estorsione

Per ottenere qualsiasi informazione e/o sostegno la vittima può rivolgersi al numero verde nazionale 800-999-000, alle Associazioni antiracket, attive sia a carattere nazionale che in sede locale.

Usura

Per ottenere qualsiasi informazione e/o sostegno la vittima può rivolgersi al numero verde nazionale 800-999-000, alle Fondazioni e/o Associazioni antiusura, attive sia a carattere nazionale che in sede locale.

10) COME ED ENTRO QUALI TERMINI LE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DEVONO ISTRUIRE LA DOMANDA PER ESTORSIONE (LEGGE N. 44/99)

Ai fini della predisposizione del dettagliato rapporto, da inviare al Comitato di Solidarietà per la deliberazione sull'istanza di elargizione, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dovranno:

- 1) verificare se l'istante esercitava, all'epoca dei fatti, un'attività economica, mediante acquisizione di visura della Camera di Commercio ovvero accertando, per il tramite delle competenti Forze dell'Ordine o con l'esame dei relativi atti giudiziari, l'eventuale



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

sussistenza della figura del cosiddetto imprenditore di fatto o di collaboratore nell'azienda familiare (in caso di dichiarazione di fallimento, appurare presso la competente Autorità Giudiziaria se l'istante abbia proposto opposizione o se sia stato riabilitato ovvero se sia stato autorizzato dal Giudice Delegato al fallimento ad esercitare un'attività economica con l'elargizione, eventualmente concedibile, e che la stessa non affluisca alla massa fallimentare);

- 2) verificare i termini di presentazione dell'istanza (richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini o direttamente presso la Procura della Repubblica, in ordine alla data della denuncia e/o alla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive);
- 3) verificare la riconducibilità della vicenda rappresentata dall'istante alle fattispecie previste dall'art. 3 della legge n. 44/99 (richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini o, nei casi di intimidazione ambientale, competente sul territorio interessato da tali intimidazioni);
- 4) verificare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi alla concessione dell'elargizione (art. 4 legge n. 44/99) e tutti i casi in cui ad una condanna penale consegua l'incapacità o l'inabilità ad esercitare un'attività economica (richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini);
- 5) richiedere immediatamente il parere al P.M. competente (se il relativo procedimento penale



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

è nella fase delle indagini preliminari). Il parere va richiesto sul fumus di fondatezza degli episodi delittuosi denunciati dall'istante e non sulla sussistenza e/o la quantificazione del danno. Il procedimento amministrativo prosegue nel caso in cui il P.M. non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta o comunichi che ad esso osti il segreto relativo alle indagini.

Nota:

Ai fini della verifica dell'entità del danno, risultano fondamentali, laddove disponibili: bilanci, dichiarazioni dei redditi e ogni altro elemento storico documentabile.

11) COME ED ENTRO QUALI TERMINI LE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DEVONO ISTRUIRE LA DOMANDA PER USURA (ART. 14 DELLA LEGGE N.108/96)

Ai fini della predisposizione del dettagliato rapporto, da inviare al Comitato di Solidarietà per la deliberazione sull'istanza di mutuo, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dovranno:

- 1) verificare se l'istante esercitava, all'epoca dei fatti, un'attività economica, mediante acquisizione di visura della Camera di Commercio ovvero accertando, per il tramite delle competenti Forze dell'Ordine o dall'esame dei relativi atti giudiziari, l'eventuale sussistenza della figura del cosiddetto imprenditore di fatto o di collaboratore nell'azienda familiare (in caso di dichiarazione di fallimento, appurare presso la competente Autorità Giudiziaria se l'istante abbia proposto opposizione, se sia stato riabilitato ovvero se sia stato autorizzato, dal Giudice Delegato al fallimento, ad esercitare un'attività economica con il mutuo eventualmente concedibile, e che lo stesso non affluisca alla massa fallimentare);



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- 2) verificare i termini di presentazione dell'istanza, richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini, o direttamente presso la competente Procura della Repubblica, in ordine alla data della denuncia e/o alla data in cui l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;
- 3) verificare se l'istante risulti parte offesa in un procedimento penale per usura, richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini o alla competente Procura della Repubblica;
- 4) verificare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi alla concessione del mutuo (art. 14, commi 7 e 8 della legge n. 108/96; art. 4 legge n. 44/99; art. 32 quater del c.p.) e tutti i casi in cui ad una condanna penale consegua l'incapacità o l'invalidità ad esercitare un'attività economica (richiedendo informazioni all'Autorità di Polizia presso la quale l'istante ha formalizzato la denuncia e/o che risulti titolare delle relative indagini);
- 5) richiedere immediatamente il parere al P.M. competente (se il relativo procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari). Il parere va richiesto sul fumus di fondatezza degli episodi delittuosi denunciati dall'istante e non sulla sussistenza e/o la quantificazione del danno.

12) IL DETTAGLIATO RAPPORTO PER ESTORSIONE

Con il dettagliato rapporto le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dovranno:

- 1) riferire sull'attività esercitata dall'istante all'epoca dei fatti, su quella attualmente esercitata o su quella che l'istante intenda intraprendere con l'elargizione eventualmente concessa;
- 2) riferire sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione dell'elargizione, anche



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- acquisendo, d'ufficio, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- 3) esprimersi in ordine alla tempestività dell'istanza;
 - 4) riferire sul procedimento penale nel quale l'istante figura parte offesa del reato di estorsione, ovvero di altro reato (incendio, danneggiamento...), allegando il parere espresso dal competente P.M., ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 44/99;
 - 5) ricostruire la vicenda estorsiva oggetto dell'istanza, specificando, sulla base delle informative delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria, se la stessa sia ascrivibile ad una attività estorsiva, o ad una situazione di intimidazione ambientale, a condizione che non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità (si rammenta che per l'istanza di estorsione i fatti giudiziari non sono determinanti ai fini della ristorabilità della stessa);
 - 6) esprimersi sul nesso di causalità fra il danno patito e l'evento delittuoso;
 - 7) quantificare il danno subito, avvalendosi, salvo casi eccezionali di consulenze tecniche autorizzate dal Commissario, del supporto del cosiddetto Nucleo di Valutazione. Il danno dovrà essere distinto in: danno emergente, danno da mancato guadagno e/o perdita di avviamento commerciale (non sempre una denuncia di estorsione prefigura un danno patrimoniale);
 - 8) esprimere il parere complessivo sull'accoglibilità, o meno, dell'istanza;
 - 9) in caso di parere favorevole, trasmettere, unitamente al dettagliato rapporto, aggiornate dichiarazioni ai sensi degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99;
 - 10) il dettagliato rapporto deve essere inviato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o ricevimento della domanda: solo in caso di particolare complessità dell'istruttoria il termine è prorogato di 30 giorni;
 - 11) quando sono presenti sia il reato di estorsione che di usura, al fine di evitare lungaggini



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

burocratiche, bisogna istruire l'istanza secondo il reato prevalente, come si evidenzia dai fatti giudiziari;

- 12) calcolare il mancato guadagno sulla base dei criteri enunciati nella Circolare commissariale n. 3023/BE del 20 novembre 2002, dei quali, a titolo esemplificativo, si segnala il più significativo: individuare il reddito medio conseguito nel biennio precedente l'evento lesivo; raffrontare tale reddito medio con quelli prodotti negli anni successivi; estendere il risultato così ottenuto fino alla data della definizione dell'istruttoria relativa all'istanza;
- 13) calcolare i danni da lesioni personali sulla base dei criteri enunciati nelle Circolari commissariali n.1677/BE del 28 giugno 2002 e n. 534/BE del 23 febbraio 2005, dei quali, a titolo esemplificativo, si segnala il più significativo: quantificare il reddito medio prodotto dalla vittima nei due anni precedenti l'evento delittuoso che ha prodotto la lesione permanente; moltiplicare tale reddito medio per la percentuale di invalidità permanente determinata dai competenti organi medici, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 455/99; moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni mancanti all'età pensionabile massima della categoria lavorativa di appartenenza o, in mancanza, al dato risultante dalle tavole di mortalità ISTAT; rivalutare l'importo così determinato fino alla data della concessione del beneficio, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Errori da evitare

- 1) predisporre un ampio ed articolato dettagliato rapporto in presenza di un elemento ostativo (l'istante non esercitava un'attività economica all'epoca dei fatti, l'istanza è presentata oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, l'istante è indagato in reato connesso ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.);
- 2) trasmettere il parere positivo della Procura della Repubblica competente senza quantificare



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- il relativo danno;
- 3) trasmettere il parere del P.M. competente, espresso in data notevolmente anteriore rispetto a quella in cui è stato redatto il dettagliato rapporto;
 - 4) quantificare il danno e non esprimersi sulla riconducibilità della vicenda alle previsioni della legge;
 - 5) esprimere una valutazione positiva senza pronunciarsi sulla congruità della somma concedibile;
 - 6) esprimere una valutazione positiva senza fornire aggiornate notizie in ordine allo stato del relativo procedimento penale o sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o sull'assenza delle condizioni ostative;
 - 7) considerare terminata l'istruttoria, in presenza di un provvedimento commissariale di concessione o di diniego dell'elargizione, a titolo di provvisoria, senza acquisire, periodicamente, dalle competenti Autorità Giudiziarie, aggiornate notizie sull'esito del relativo procedimento penale;
 - 8) qualora l'istante presenti domanda di elargizione e risulti vittima di usura, preparare l'istruttoria, senza prospettare all'interessato la possibilità di presentare, a rettifica, un'istanza di mutuo;
 - 9) richiedere al P.M. un parere sulla quantificazione del danno (deve essere richiesta esclusivamente la sussistenza del fumus di fondatezza di quanto dall'istante denunciato).

13) IL DETTAGLIATO RAPPORTO PER USURA

Con il dettagliato rapporto le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dovranno:

- 1) riferire sull'attività esercitata dall'istante all'epoca dei fatti, su quella attualmente



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- esercitata o su quella che intenda intraprendere con il mutuo eventualmente concesso, qualora, allo stato, non svolga alcuna attività economica;
- 2) riferire sulla mancanza di condizioni ostative alla concessione del mutuo, anche acquisendo, d'ufficio, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
 - 3) esprimersi in ordine alla tempestività dell'istanza;
 - 4) riferire sullo stato del procedimento penale nel quale l'istante figura parte offesa del reato di usura, allegando il parere espresso dal competente P.M., ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 108/96 (si rammenta che l'istanza di usura è sempre legata ai fatti processuali e che da essi non può prescindere);
 - 5) quantificare il danno subito, avvalendosi, salvo casi eccezionali di consulenze tecniche autorizzate dal Commissario, del supporto del cosiddetto Nucleo di Valutazione. Il danno dovrà essere distinto in: danno da interessi usurari, danno da altri vantaggi usurari e, nei casi previsti dall'art. 14, comma 4, della legge n.108/96, danno da mancato guadagno (per il calcolo dei danni da interessi usurari, occorre riferirsi agli interessi usurari effettivamente versati e non alla situazione debitoria dell'istante o a quanto l'istante richieda per potersi reinserire nell'economia legale);
 - 6) nei casi in cui viene quantificato un danno da mancato guadagno, specificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 4, della legge n. 108/96, sulla base della documentazione giudiziaria (ciò è necessario in quanto la sussistenza di un danno da mancato guadagno non è automatica);
 - 7) esprimersi in ordine alla capacità di reinserimento dell'istante nell'economia legale e di restituzione del mutuo concedibile (anche mediante l'esame dei piani di utilizzo e di restituzione prodotti dagli istanti, nonché della situazione debitoria dei medesimi);

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- 8) esprimere un parere definitivo sull'accoglibilità, o meno, dell'istanza;
- 9) esprimere un compiuto ed esplicito parere positivo sull'an e sul quantum;
- 10) il dettagliato rapporto deve essere inviato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di ricevimento della domanda: solo in caso di particolare complessità dell'istruttoria il termine è prorogato di 30 giorni.

Errori da evitare

- 1) predisporre un ampio ed articolato dettagliato rapporto in presenza di un elemento ostativo (l'istante non esercitava un'attività economica all'epoca dei fatti; l'istanza è presentata oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento; l'istante è indagato in reato connesso ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.);
- 2) trasmettere il parere positivo della Procura della Repubblica competente senza quantificare il danno, tramite il cosiddetto Nucleo di Valutazione;
- 3) trasmettere un parere del P.M. competente, espresso in data notevolmente anteriore rispetto a quella del dettagliato rapporto;
- 4) quantificare il danno e non esprimersi sulla riconducibilità della vicenda alle previsioni della legge;
- 5) quantificare il danno da mancato guadagno, senza chiarire se ricorrano le condizioni previste dall'art.14, comma 4, della legge n.108/96;
- 6) esprimere una valutazione positiva senza fornire aggiornate notizie in ordine allo stato del relativo procedimento penale o sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o sull'assenza delle condizioni ostative;
- 7) trasmettere, senza alcuna valutazione, i piani di utilizzo e di restituzione della somma concedibile a titolo di mutuo;



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- 8) considerare terminata l'istruttoria in presenza di un provvedimento commissariale di concessione o di diniego dell'anticipazione sul mutuo, senza acquisire, periodicamente, dalle competenti Autorità Giudiziarie, aggiornate notizie sull'esito del procedimento penale per usura;
- 9) qualora l'istante presenti domanda di mutuo e risulti vittima di estorsione, preparare l'istruttoria, senza prospettare all'interessato la possibilità di presentare, a rettifica, un'istanza di elargizione;
- 10) richiedere al P.M. un parere sulla quantificazione del danno (deve essere richiesta esclusivamente la sussistenza del fumus di fondatezza di quanto dall'istante denunciato).

14) IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Estorsione

Un significativo ruolo, ai fini della predisposizione del dettagliato rapporto, è costituito dai Nuclei di Valutazione, istituibili, ai sensi del comma 2 del D.P.R. 455/99, con funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici presenti nella Provincia.

Tali Nuclei, difatti, in molti casi, rappresentano un indispensabile ausilio per determinare il danno ristorabile alle vittime di estorsione.

Usura

Un significativo ruolo, ai fini della predisposizione del dettagliato rapporto, è costituito dai cosiddetti Nuclei di Valutazione, istituibili, ai sensi del comma 2 del D.P.R. 455/99, con funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici presenti nella Provincia.

Tali Nuclei rappresentano un indispensabile ausilio per determinare il danno ristorabile alle vittime di usura.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

15) COME EVITARE IL RICORSO ALLE INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE

Estorsione

Al fine di evitare il ricorso alle integrazioni istruttorie è necessario che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo predispongano i dettagliati rapporti in presenza di tutti gli elementi ed i presupposti, come precedentemente rappresentato, necessari per la deliberazione del Comitato.

Usura

Al fine di evitare il ricorso alle integrazioni istruttorie è necessario che le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo predispongano i dettagliati rapporti in presenza di tutti gli elementi ed i presupposti, come precedentemente rappresentato, necessari per la deliberazione del Comitato.

16) L'APPROCCIO PSICOLOGICO CON GLI ISTANTI

L'approccio psicologico deve essere:

- 1) meno poliziesco, tenendo presente che le vittime dell'estorsione e dell'usura si trovano in gravissime condizioni di disagio psichico, morale ed economico, che coinvolge anche le famiglie e, quindi, responsabilità genitoriali, filiali o parentali, di fronte a prospettive difficili per il futuro;
- 2) di grande apprezzamento per il coraggio manifestato dalle vittime nella denuncia degli estorsori e degli usurai, chiarendo il ruolo dello Stato democratico nell'accompagnamento per ottenere i benefici di legge, per rinsaldare il circuito virtuoso della fiducia nelle Istituzioni e nelle Organizzazioni antiracket e antiusura, operanti sul territorio;



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

3) di sostegno costante nell'azione di accompagnamento, che porti ad una prospettiva di reinserimento nell'economia legale.

Errori da evitare:

- 1) discriminare le vittime, distinguendo gli estorti (vittime positive) dagli usurati (vittime negative): le vittime sono tutte uguali e tutte meritevoli di attenzione;
- 2) pronunciare giudizi morali o condanne sulle cause che hanno determinato le condizioni di soccombenza, qualsiasi sia la causa (gioco d'azzardo o altro), anche se socialmente riprovevole.

17) IL CONCETTO DI INTIMIDAZIONE AMBIENTALE

Il concetto di intimidazione ambientale è stato uno degli elementi di novità introdotti dalla legge n. 44/99 rispetto alla passata legislazione antiracket (legge n. 172/92).

Una evoluzione legislativa nata soprattutto dall'esperienza delle Associazioni antiracket che hanno sottolineato, come spesso, l'intimidazione può trascendere da un fatto criminoso esplicito (danneggiamento o altro) e non sempre è correlato ad una esplicita richiesta estorsiva.

L'intimidazione ambientale, difatti, può non coincidere con un procedimento penale ed al tempo stesso è una delle modalità con cui la criminalità organizzata attiva ritorsioni nei confronti degli imprenditori che rifiutano di pagare il "pizzo", ovvero collaborano con le Forze dell'Ordine.

Non è neanche raro il caso in cui esponenti legati ai clan concorrano a creare condizioni di dissesto economico per poi impossessarsi (direttamente o attraverso prestanomi) delle attività economiche delle vittime. Questa fattispecie è sempre oggetto di attenta valutazione da parte del Comitato.

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

L'intimidazione anche ambientale così come precisata dal Comitato nel Seminario del 2000 L'interpretazione del 2° comma dell'art. 3 si presenta a valenza generale, cioè da utilizzare per tutti i casi in cui la legge n. 44/99 riprende tale concetto (art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett. d), art. 10, comma 1, lett. b), art. 13, comma 4, art. 6, con particolare riguardo alla lettera b). Pertanto, nell'esame dell'intimidazione ambientale, vanno posti alcuni "paletti" di riferimento nel percorso che l'interprete deve seguire:

- A) possono essere considerate solo le "condotte" aventi, nel sentire della comunità sociale, in quel determinato luogo e momento, finalità equiparate o corroboranti rispetto a quelle estorsive;
- B) le condotte devono essere interpretabili come estorsive per "facta concludentia", anche sotto il profilo della "idoneità" (cioè valenza intimidatoria), per il significato che hanno nel particolare ambiente in cui si verificano, per la personalità e la temibilità nella zona del soggetto che le ha poste in essere;
- C) non devono emergere dalle indagini, da avvenimenti successivi, da acquisizioni di notizie provenienti da altri procedimenti penali, finalità diverse nel comportamento ritenuto intimidatorio;
- D) le circostanze ambientali vanno tenute distinte dalle "modalità del fatto", le quali giustificano la correlazione con quella espressione costantemente utilizzata dalla legge n. 44/99 di "intimidazione anche ambientale".

Le nuove riflessioni

E' evidente che affinché si possa istruire una istanza per danni da intimidazione ambientale un ruolo fondamentale spetta alla vittima ed un altro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- La domanda dell'istante:

Gli elementi di identificazione di situazioni di intimidazione ambientale devono innanzitutto essere prodotti dall'istante all'atto della presentazione della domanda.

Questa deve essere accurata nella descrizione dei fatti-evento, affinché sia possibile verificare, attraverso il riscontro con atti giudiziari e contabili, il nesso di causalità.

- L'organo istruttorio:

Il dettagliato rapporto dovrà essere redatto su una base di certezza dei fatti noti, nonché sul controllo serio e rigoroso del principio di logicità e di esperienza (solo il Prefetto, organo istruttorio e Autorità Provinciale di P.S., è in grado di vagliare la situazione).

A tale riguardo, debbono essere tenuti in grande considerazione:

i fatti acquisiti (nella specie, le condotte riferite dagli istanti, spesso atti "mafiosi" compiuti da soggetti mafiosi) che andranno, perciò, esaminati nella loro essenza e qualità (reati strumentali, comportamenti socialmente pericolosi, ammiccanti) e nella loro quantità (abituale, reiterati e non casuali), in ragione delle loro relazioni di tempo (per esempio, episodio subito dopo la denuncia o in prossimità del dibattimento, o, ancora, dopo la sentenza di primo grado), di luogo e di ambiente (il territorio, "la zona di influenza" della cosca dedicata all'estorsione di tutti gli operatori economici che vi operano).

- Le Associazioni antiracket:

Le Associazioni possono essere ascoltate sulla base della loro esperienza (la conoscenza dell'incidenza e delle prassi criminali del luogo, il notorio investigativo, conosciuto dagli Organi di Polizia e dalle Associazioni antiracket), onde trarne gli elementi utili all'eventuale apprezzabilità del valore indiziante.

Un caso esemplare riguarda il cosiddetto "effetto isolamento", dovuto alla presenza



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

minacciosa nei pressi dell'esercizio, al terrore incusso nei creditori-fornitori e nella clientela di locali di intrattenimento del pubblico: un complesso di indizi, talvolta, anche avvalorati dalla constatazione della particolare vigilanza esercitata dalle Forze dell'Ordine.

L'organo istruttorio, inoltre, potrà trarre, indiretti, ma significativi, riscontri "ambientali":

- 1) dalle informative degli Organi di Polizia di diretta vigilanza (Questura, Commissariati di P.S., Compagnia e Stazione dell'Arma dei Carabinieri, principalmente presenti sul territorio);
- 2) dai procedimenti penali per associazione mafiosa aventi ad oggetto il territorio e la cosca mafiosa interessata, nonché dagli interessi della cosca (cui appartengono coloro che sono stati denunciati dall'istante) nel settore o nel circuito distributivo delle merci;
- 3) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui si evincano sia la finalizzazione estorsiva delle attività della cosca nella zona, che l'esistenza di una particolare pressione nel settore merceologico;
- 4) dai procedimenti relativi a misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti denunciati ovvero dei maggiorenti della cosca cui i denunciati sono ritenuti affiliati;
- 5) dal quadro dei reati a matrice estorsiva (attentati incendiari/dinamitardi, danneggiamenti di piante, uccisione di animali...), verificatisi nei confronti della cerchia di imprenditori in cui vive ed opera l'istante attraverso la sua azienda.

Il danno da intimidazione ambientale è sempre di tipo patrimoniale e va calcolato sulla base del mancato guadagno e/o della perdita di avviamento commerciale (attenzione a non valutare due volte lo stesso effetto di un unico evento).

Occorre sottolineare che dovrà essere chiarito dall'istante, con motivazione adeguatamente sostenuta dai riscontri documentali che lo stesso ritenga opportuno allegare (contabili, bilancistici,



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

testimoniali, certificativi), come il complesso delle situazioni di intimidazione ambientale si sia potuto tradurre in episodi o prassi concrete, con effetti di mancato guadagno e di riduzione del valore di avviamento commerciale dell'attività.

A tal riguardo il Comitato ha ritenuto risarcibili anche i contratti in essere non andati a buon fine per cause legate al condizionamento ambientale, i danni derivanti dal trasferimento dell'azienda quando costretta ad abbandonare la zona del lavoro, le merci e le attrezzature perdute o non più utilizzabili, e possibili multe o oneri derivati dal non rispetto "forzoso" dei contratti.

18) LA COMPOSIZIONE E IL RUOLO DEL COMITATO DI SOLIDARIETA' E L'ATTIVITA' DELIBERATIVA

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura è composto:

- dal Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, che lo presiede;
- da un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Economico;
- da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- da tre rappresentanti del C.N.E.L.;
- da tre rappresentanti delle Organizzazioni antiracket ed antiusura;
- da un rappresentante della CONSAP.

Attività Comitato

Il Comitato procede alla seguente attività:

- delibere di accoglimento di elargizione, anche a titolo di provvisionale;
- delibere di accoglimento di mutuo, anche a titolo di anticipazione;
- delibere di non accoglimento di elargizione, anche a titolo di provvisionale;

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- delibere di non accoglimento di mutuo, anche a titolo di anticipazione;
- delibere di sospensione del procedimento amministrativo di elargizione e/o di mutuo;
- delibere di revoca, anche parziale, delle elargizioni e dei mutui concessi, nei casi previsti dalla normativa di riferimento;
- integrazioni istruttorie, adottate nei casi in cui i dettagliati rapporti predisposti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo siano carenti di alcuni elementi indispensabili per la definizione delle istanze;
- esame ed approvazione dei piani di utilizzo e di restituzione presentati dalle vittime di usura;
- approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una Relazione sull'attività svolta dal Comitato nell'anno precedente, da presentare al Ministro dell'Interno.

19) L'ATTIVITÀ DELLA CONSAP NELLE DIVERSE FASI CON L'INDICAZIONE CASISTICA DELLA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE E GLI ERRORI DA EVITARE

Vittime di estorsione

Prima fase:

“Pervenimento a CONSAP del decreto di concessione e predisposizione dell'ordine di pagamento”

1

Meccanismo:

a seguito del pervenimento del decreto di concessione della elargizione, CONSAP provvede a predisporre l'ordine di pagamento mediante emissione di assegno circolare non trasferibile.

Di ciò viene data puntuale informativa all'interessato mediante raccomandata A/R riservata



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

ove è specificato lo sportello BNL - scelto fra quelli più vicini al luogo di residenza del beneficiario indicato nel decreto di concessione - presso il quale ritirare il titolo di credito.

Istruzioni:

ricevuta la "raccomandata A/R riservata", il beneficiario deve recarsi presso lo sportello BNL indicato, munito di:

- valido documento di identità, nel caso in cui il beneficio sia concesso a persona fisica;
- atti validi ed attuali dai quali risulti la qualità rivestita (ad esempio, per le SpA, certificato camerale o statuto o delibera consiliare che attribuisca rappresentanza e/o potere di incasso), nel caso in cui il beneficio sia concesso nella qualità di rappresentante legale o amministratore unico di una società. Il beneficiario che rilevi la non attualità delle generalità o della carica indicata in decreto è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero dell'Interno, alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ed a CONSAP.

Errori da evitare:

sollecitare, per iscritto o per le vie brevi, perchè CONSAP provvede - subito dopo il pervenimento del decreto di concessione - a comunicare all'interessato la modalità di pagamento della somma elargita mediante raccomandata A/R riservata;

recarsi in banca per il ritiro dell'assegno circolare non trasferibile privi di un valido documento di riconoscimento ovvero di atti validi ed attuali dai quali risulti la qualità rivestita.

Seconda fase:

"Invio da parte dell'interessato della documentazione comprovante il reimpiego"

2

Meccanismo:

entro dodici mesi dall'incasso dell'assegno circolare non trasferibile, l'interessato deve inoltrare a



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

CONSAP la documentazione attestante il reimpiego della somma elargita in attività economiche di tipo imprenditoriale.

Istruzioni:

la documentazione di spesa va prodotta in originale (in tal caso sarà restituita) o in copia conformata nei modi di legge.

La documentazione idonea ai fini del reimpiego è la seguente:

Fatture

Caratteristiche formali:

devono essere redatte su carta intestata del fornitore, munite di numero progressivo e data, nonché dei precisi riferimenti (denominazione o ragione sociale, generalità, codice fiscale o partita IVA) del fornitore e del destinatario.

Caratteristiche sostanziali:

- ove prevedano il pagamento differito, devono essere quietanzate con apposizione di timbro e firma del creditore o con separata dichiarazione (da prodursi solo in originale) del creditore stesso;
- devono descrivere chiaramente l'oggetto della vendita che deve ricondursi ad attività economica di tipo imprenditoriale.

Contratti:

- da inoltrare in originale o copia conformata nei modi di legge, devono essere formalmente idonei all'effetto (ad esempio, per le compravendite immobiliari occorre rogito notarile, per l'acquisto di partecipazioni societarie o associative occorre copia dell'accordo redatto nella forma di atto pubblico);
- devono essere riconducibili allo svolgimento di attività economica di tipo imprenditoriale;



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- laddove non si dia quietanza di un pagamento in essi previsto, devono essere corredati di copia di quest'ultima.

Utenze:

- devono riferirsi a locali strumentali all'esercizio dell'attività economica di tipo imprenditoriale (ad esempio, negozi, magazzini, laboratori, uffici);
- il pagamento deve essere dimostrato da attestazioni inequivocabilmente quietanzate (ad esempio, nota di debito "rid" o matrice dei bollettini di conto corrente postale).

Rate di mutui o leasing:

- il pagamento deve risultare da quietanza rilasciata dalla banca o società finanziaria, da inviarsi in originale o copia conformata nei modi di legge, dalla quale emerga altresì la riconducibilità del rapporto ad attività economica di tipo imprenditoriale.

Estinzione di debiti personali:

- deve essere comprovata da copia della quietanza dell'avenuto pagamento, nonché da lettera con la quale la competente Prefettura confermi la riconducibilità del prestito ad attività economica di tipo imprenditoriale.

Conferimento di decimi per la costituzione di società o acquisto di partecipazioni societarie:

- da inoltrare adeguata documentazione contabile unitamente a copia dell'atto costitutivo.

Estinzione di debiti nei confronti del fisco o di amministrazioni locali:

- da inoltrare copia degli attestati di pagamento debitamente quietanzati (ad esempio, matrici dei bollettini di conto corrente postale, ricevute di F 24 o F 23), nonché, se già non rilevabile nei moduli stessi, altro atto o contratto dal quale risulti inequivocabilmente la riconducibilità del debito estinto allo svolgimento di attività economica di tipo imprenditoriale.



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

Debiti che trovano origine in pronunce dell'Autorità Giudiziaria:

- da inoltrare quietanza di estinzione del debito corredata da copia della pronuncia giudiziaria da cui il debito trae origine e dalla quale si evinca la sua natura imprenditoriale.

Stipendi e paghe di dipendenti:

- da inoltrare copia dei relativi cedolini.

Errori da evitare:

- inoltrare mere dichiarazioni di intenti concernenti l'impiego della somma elargita, non allegando alcuna documentazione a suffragio;
- inviare la documentazione in "copia", anziché "in originale" ovvero debitamente autenticata nei modi di legge;

inviare documentazione dalla quale non emerga in modo inequivocabile:

- la coincidenza fra l'intestatario della stessa ed il beneficiario della elargizione;
- la riferibilità dell'impiego della somma in attività economiche di tipo imprenditoriale facenti capo al beneficiario della elargizione;
- la posteriorità cronologica della stessa rispetto alla data di incasso dell'elargizione (è ammessa documentazione anteriore a tale data - ma pur sempre successiva all'evento estorsivo - solo se trasmessa unitamente a documentazione successiva, di modo da poter comunque verificare la continuazione dell'attività economica di tipo imprenditoriale dopo l'incasso dell'elargizione).

Vittime di usura

Prima fase:

"Stipula del contratto di mutuo"



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

1

Meccanismo:

ricevuto il decreto di mutuo, CONSAP contatta telefonicamente l'interessato al fine di conoscere presso quale agenzia, scelta fra una serie di banche convenzionate*, desidera accendere il conto corrente a sé intestato e vincolato all'ordine CONSAP, su cui versare il beneficio concesso.

* *Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, Sanpaolo IMI, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Intesa.*

Istruzioni:

il beneficiario deve garantire la propria reperibilità, comunicando un recapito telefonico alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo; il beneficiario deve specificare a CONSAP, a mezzo posta ordinaria o fax, l'Agenzia (Abi, Cab) della banca convenzionata presso quale desidera accendere il conto corrente vincolato.

Errori da evitare:

- sollecitare, per iscritto o per le vie brevi, perchè CONSAP provvede a contattare telefonicamente l'interessato subito dopo il pervenimento del decreto;
- provvedere personalmente all'accensione del conto corrente, non sottoscrivere la comunicazione con la quale si rende nota l'agenzia presso la quale si intende accendere il conto corrente vincolato a CONSAP.

2

Meccanismo:

CONSAP dispone l'accensione del conto corrente vincolato presso l'agenzia indicata



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

dall'interessato. Avuta conferma da parte della banca dell'avvenuta accensione, CONSAP contatta telefonicamente l'interessato al fine di concordare la data di stipula del contratto di concessione del mutuo.

Istruzioni:

il beneficiario deve confermare a mezzo fax la propria presenza, nel giorno concordato, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di competenza per la stipula del contratto.

Errori da evitare:

non sottoscrivere il fax di cui sopra.

3

Meccanismo:

a seguito della stipula del contratto di concessione del mutuo, CONSAP dispone l'accredito dell'importo mutuato sul conto corrente vincolato al proprio ordine ed intestato all'interessato. CONSAP provvederà a richiedere la chiusura del conto corrente una volta esauriti i pagamenti previsti dal piano di investimento.

Errori da evitare:

sollecitare l'accredito, perchè CONSAP vi provvede entro pochi giorni dalla stipula del contratto.

Seconda fase:

"Richiesta a CONSAP di effettuazione dei pagamenti"

4

Meccanismo:

solo a seguito della stipula del contratto di mutuo, l'interessato può iniziare ad inoltrare a



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

CONSAP - per posta ordinaria o via fax - le richieste di pagamento in favore dei creditori specificati nel piano di investimento allegato al contratto, corredandole di copia della documentazione giustificativa (es. fatture, notule, ricevute).

Istruzioni:

Le richieste di pagamento devono contenere le seguenti specificazioni:

- la voce del piano di investimento a cui il pagamento va riferito;
- la modalità di pagamento prescelta: se con assegno circolare non trasferibile, occorre indicare il nome del beneficiario, le sue generalità (nome, data di nascita, luogo di nascita) ed il codice fiscale; se con bonifico bancario, occorre indicare l'esatta dizione dell'intestatario del conto corrente, nonché le coordinate bancarie (n. c/c, Abi, Cab).

Le richieste di pagamento possono avere ad oggetto:

- fatture o parcelle: da inoltrare anche in copia, salvo che CONSAP non richieda l'originale;
- ordini, preventivi, prospetti di forniture, progetti di parcelle (da inviarsi in originale - che, a richiesta, viene restituito - o copia conformata nei modi di legge), redatti su carta intestata del fornitore con l'indicazione della data di emissione, del codice fiscale o partita IVA del fornitore, della descrizione della fornitura o lavoro o prestazione, del timbro del fornitore, della firma del fornitore (per le persone giuridiche, di chi ha la rappresentanza legale con la specifica del ruolo rivestito);
- contratti: da inoltrare in originale o copia conformata nei modi di legge; devono essere formalmente idonei all'effetto (ad esempio, per le compravendite immobiliari occorre rogito notarile, per l'acquisto di partecipazioni societarie o associative occorre copia dell'accordo redatto nella forma di atto pubblico);
- rate di mutui o leasing: occorre inoltrare originale o copia conformata nei modi di legge

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

della lettera con la quale la banca o la società finanziaria definisce il rapporto e specifica la rata da corrispondere;

- debiti nei confronti di banche: occorre inoltrare originale o copia conformata nei modi di legge dell'atto costitutivo del diritto del creditore ovvero della corrispondenza con quest'ultimo intercorsa dalla quale risulti chiaramente l'ammontare del debito, la posizione in sofferenza, nonché la specifica se il pagamento viene effettuato a titolo di acconto o a saldo e stralcio (nei casi di cessione di credito da banca ad altro soggetto occorre inoltrare scrittura privata o atto pubblico dai quali si evinca la cessione stessa);
- debiti nei confronti del fisco o di amministrazioni locali: occorre inoltrare copia dei moduli di c/c postale, F 24, F 23, debitamente compilati in ogni loro parte, che CONSAP provvede ad inoltrare alla banca depositaria per il pagamento;
- stipendi e paghe ai dipendenti: occorre inviare copia dei relativi cedolini;
- debiti che trovano origine in pronunce dell'Autorità Giudiziaria: occorre inoltrare copia conformata nei modi di legge della pronuncia stessa;
- conferimento dei tre decimi ai fini della costituzione di Società per Azioni: occorre inoltrare dichiarazione notarile dalla quale risulti la data prevista per la consegna dell'atto costitutivo;
- debiti personali: la competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo deve confermare l'attualità del rapporto sottostante della cui esistenza si dà atto nel dettagliato rapporto compiuto a seguito della presentazione dell'istanza.

Errori da evitare:

- inoltrare richieste prima della stipula del contratto;
- inoltrare richieste che non siano sottoscritte e che non specifichino chiaramente le



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

coordinate bancarie (n. c/c, ABI, CAB) su cui effettuare i pagamenti in favore di ciascun creditore;

- non allegare alla richiesta di pagamento copia della documentazione giustificativa;
- assumere personalmente iniziative presso l'Agenzia su cui è radicato il conto corrente vincolato a CONSAP, volte a determinare una movimentazione del conto stesso;
- sollecitare i pagamenti contattando telefonicamente CONSAP, perchè quest'ultima provvede alla loro evasione secondo stretto criterio cronologico di pervenimento dei decreti commissariali, assicurando comunque la tempestività del pagamento nei casi di fallimento e sfratti.

Terza fase:

“Adempimenti del mutuatario connessi al piano di restituzione”

5

Meccanismo:

l'interessato deve provvedere - tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria Provinciale indicata in contratto - al pagamento delle rate di restituzione del mutuo entro cinque giorni dalle scadenze espressamente previste dal contratto stesso.

Istruzioni:

l'interessato deve trasmettere tempestivamente via fax a CONSAP copia del bollettino di conto corrente postale che attesti l'avvenuto versamento della rata di ammortamento pagata.

Errori da evitare:

non trasmettere copia del bollettino di conto corrente postale che attesti l'avvenuto versamento della rata di ammortamento pagata (CONSAP, infatti, non ha altri mezzi per riscontrare



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

l'avvenuto pagamento).

Quarta fase:

“Eventuali richieste del mutuatario di modifica dei piani di investimento e/o ammortamento”.

6

Meccanismo:

nel caso in cui l'interessato intenda apportare delle modifiche al piano di investimento e/o di ammortamento, allegati al contratto, dovrà interessare la competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e, per conoscenza, gli Uffici ministeriali e CONSAP, specificando le modifiche da apportare.

Istruzioni:

l'interessato deve predisporre una lettera da inviare per posta ordinaria o via fax alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e, per conoscenza, agli Uffici ministeriali ed a CONSAP - con la quale specifica chiaramente le modifiche che intende apportare.

Errori da evitare:

- non sottoscrivere la richiesta di modifica;
- nel caso di modifica del piano di ammortamento:
 - a) non rispettare il termine decennale - decorrente dalla data di stipula del contratto - entro il quale dovrà esaurirsi la restituzione del mutuo;
 - b) prevedere un termine preciso iniziale, poiché non è dato sapere quale sarà la data di stipula dell'atto aggiuntivo;
- nel caso di modifica al piano di investimento:
 - a) non specificare chiaramente quali siano le voci di quest'ultimo che si intendono



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- modificare ed in quali termini (specificare il nominativo del fornitore/i che subentra/no ed in relazione a quale/i voce/i ed importi);
- b) indicare importi oggetto di nuova destinazione che non trovano coincidenza con il residuo non utilizzato disponibile sul conto corrente vincolato.

7

Meccanismo:

completata la fase istruttoria, la competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo trasmette agli Uffici ministeriali la richiesta di modifica del/i piano/i al fine di sottoporre il medesimo/i, per l'approvazione, al Comitato. Gli Uffici ministeriali, a seguito dell'approvazione, trasmettono le modifiche a CONSAP che provvede a contattare telefonicamente l'interessato per concordare la data di stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di mutuo.

Istruzioni:

il beneficiario deve confermare a mezzo fax la propria presenza, nel giorno concordato, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di competenza per la stipula del contratto.

Errori da evitare:

non sottoscrivere il fax di cui sopra.

8

Meccanismo:

- dalla intervenuta stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di mutuo, l'interessato potrà:
- nel caso di modifica del piano di investimento, iniziare ad inoltrare a CONSAP, per posta ordinaria o via fax, le richieste di pagamento in favore dei creditori indicati nel nuovo

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

piano. Si richiama, al riguardo, quanto già specificato al punto 4.

- nel caso di modifica al piano di ammortamento, provvedere al pagamento delle rate di restituzione del mutuo nel rispetto delle nuove scadenze stabilite.

Errori da evitare:

si vedano gli “errori da evitare”, specificati ai punti 4 e 5.

Casistica della documentazione da inviare:

- in relazioni a transazioni commerciali: occorre trasmettere copia della fattura completa in ogni sua parte sia sotto il profilo formale che sostanziale, debitamente quietanzata laddove risulti prescelta una modalità di pagamento differita;
- in relazione a compravendite immobiliari: nel caso di stipula del preliminare di compravendita sarà sufficiente trasmettere la scrittura privata con espressa indicazione dell'avvenuto quietanzamento; nel caso di stipula del contratto definitivo sarà necessario produrre il rogito notarile recante l'espressa indicazione dell'avvenuto quietanzamento;
- in relazione alle utenze: occorre trasmettere copia del bollettino debitamente quietanzato che, in ogni caso, deve riguardare utenze riferibili alla sede (anche solo legale) dell'attività imprenditoriale;
- in relazione ad operazioni societarie: occorre trasmettere idonea documentazione comprovante l'acquisizione di quote del capitale sociale per le società di capitali e quote sociali per le società di persone;
- in relazione a prestiti personali: occorre trasmettere documentazione, peraltro ratificata dalla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, dalla quale emerga in modo inequivocabile che la somma elargita è stata destinata ad estinguere prestiti contratti a



Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura

- fini economico-imprenditoriali;
- in relazione ad operazioni di leasing: occorre trasmettere documentazione, debitamente quietanzata, dalla quale emerga che l'operazione è stata contratta solo in relazione a beni strumentali all'azienda;
 - in relazione a debiti verso banche e fisco vale quanto precisato per il punto che precede.

Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NEL CD/DVD

- 1) Legge n. 44/99
- 2) Legge n. 108/96
- 3) D.P.R. n. 455/99
- 4) Circolare del Commissario 20 Novembre 2002
- 5) Circolare del Commissario 23 Febbraio 2005
- 6) Circolare del Commissario 20 Luglio 2006
- 7) Circolare del Commissario 18 Settembre 2006
- 8) Circolare del Commissario 18 Ottobre 2006
- 9) Circolare del Commissario 10 Novembre 2006
- 10) Modulo di istanza di accesso al Fondo per le vittime dell'estorsione
- 11) Modulo di istanza di accesso al Fondo per le vittime dell'usura

Nota: con un click sulla Legge o circolare si apre il file corrispondente in una finestra separata.